Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 5 febbraio 1926** — **Numero 29**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti, domandati per corrispondenza, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: (*). — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad della Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Croce Rossa Italiana: Numeri delle serie del prestito a premi sorteggiati nella 160ª estrazione del 1° febbraio 1926.

Comune di Sesto San Giovanni: Elenco dei titoli dei prestiti comunali sorteggiati per il rimborso.

Società anonima italiana Ing. Nicola Romeo e C., in Milano: Avviso di estrazione di obbligazioni.

Società italiana di servizi marittimi, in Roma: Elenco delle obbligazioni 4 per cento (emissione 1914) sorteggiate nella 19ª estrazione del 1° febbraio 1926.

Istituto nazionale di credito per la cooperazione, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1926.

Società nolana per imprese elettriche, in Nola: Elenco delle obbligazioni estratte il 31 gennaio 1926 per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 336.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2508.

Norme regolamentari sul funzionamento dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner », in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 giugno 1924, n. 1181, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze;

Ritenuta la necessità di un regolamento sul funzionamento del predetto Istituto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Dei soci.

Art. 1.

La qualità di socio effettivo nell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » si acquista con la nomina a professore di ruolo:

a) nei Regi istituti medi d'istruzione dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;

b) nei Regi istituti nautici dipendenti dal Ministero della marina;

c) nei Collegi militari dipendenti dal Ministero della guerra, purchè si tratti di titolari di discipline insegnate negli istituti medi.

Si perde detta qualità:

1° per dimissioni dall'ufficio;

2° per destituzione o dispensa dal servizio determinate da motivi che ledano l'onore;

3° per morosità.

Art. 2.

I soci di cui all'art. 30, u. c. che siano in ritardo col versamento del contributo, sono invitati per mezzo di lettera raccomandata, munita di ricevuta di ritorno, a mettersi in regola con i pagamenti, con diffida che, trascorso inutilmente il termine di giorni 15 dal ricevimento della lettera, saranno dichiarati morosi con le conseguenze di cui al 4° comma dell'art. 5 del testo unico 29 giugno 1924, n. 1181.

La dichiarazione di morosità è pronunziata dal Consiglio direttivo nella prima adunanza successiva alla scadenza del termine.

Art. 3.

Con la perdita della qualità di socio effettivo cessano diritti e obblighi verso l'Istituto.

Art. 4.

I soci effettivi in aspettativa per motivi di famiglia, in disponibilità, o sospesi dallo stipendio, pur cessando, a norma dell'art. 30, di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa, della disponibilità o della sospensione, conservano i diritti inerenti alla qualità di socio.

Essi, tuttavia, durante questo periodo di tempo, non partecipano al voto per le elezioni alle cariche sociali, nè sono eleggibili a componenti del Consiglio direttivo.

Art. 5.

La qualità di socio benemerito, a sensi dell'art. 2, u. c. del testo unico 29 giugno 1924, n. 1181, è conferita dal Consiglio direttivo.

L'Istituto inscrive i soci benemeriti in un albo e rilascia loro un diploma.

TITOLO II.

Del Consiglio direttivo.

Capo I.

Costituzione del Consiglio.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto, composto a norma dell'art. 6 del testo unico 29 giugno 1924, n. 1181, dura in carica 5 anni. I suoi membri sono tutti rieleggibili.

Art. 7.

I rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e della Cassa depositi e prestiti sono nominati rispettivamente dai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze, fra persone che abbiano l'abituale residenza in Firenze.

I rappresentanti degli Enti sovventori sono nominati dalle rispettive amministrazioni.

Art. 8.

Le elezioni dei membri elettivi del Consiglio direttivo sono indette ogni quinquennio, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, non più tardi del 15 settembre ed hanno luogo entro il mese di novembre, in tutti gli istituti medi e negli altri istituti indicati nell'art. 13, nel giorno stabilito dall'ordinanza.

Art. 9.

Si eleggono cinque consiglieri effettivi e tre supplenti, dei quali quattro e due, rispettivamente, sono scelti tra i soci che risiedano stabilmente in Firenze.

Ciascun elettore vota quattro nomi di soci, dei quali almeno tre residenti in Firenze, per la elezione dei membri ef-

fettivi, e due per la elezione dei membri supplenti, dei quali almeno uno residente in Firenze.

Le elezioni dei consiglieri effettivi e supplenti hanno luogo con due distinte schede.

Art. 10.

Per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio direttivo, i soci che hanno diritto di partecipare alla votazione, si adunano nei rispettivi istituti d'istruzione media nel giorno stabilito dall'ordinanza di convocazione.

I soci indicati all'art. 2, lettere *b*) e *c*) del testo unico 29 giugno 1924, n. 1181, votano in uno qualunque degli istituti medi della città in cui hanno la residenza.

I soci elettori che sono temporaneamente comandati ad altro ufficio o che nel giorno delle elezioni siano lontani dalla sede votano in uno degli istituti medi della città nella quale temporaneamente si trovino.

Art. 11.

Presiede l'adunanza il Preside dell'istituto e funge da segretario uno dei professori.

Il voto è individuale e segreto.

Il presidente, data lettura dell'ordinanza di convocazione, consegna a ciascun elettore, previo accertamento della sua identità, due schede, l'una portante la indicazione « consiglieri effettivi » e l'altra « consiglieri supplenti » ed una busta. L'elettore, dopo aver scritto i nomi dei soci prescelti, chiude le schede nella busta, che consegna al presidente.

Il processo verbale deve indicare i nomi dei votanti, e dei soci di cui all'art. 2 lettera *a*) del testo unico 29 giugno 1924, n. 1181, che pur avendone il diritto, non siano intervenuti alla votazione. Deve inoltre indicare, con una annotazione speciale, i votanti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 lettere *b*) e *c*) del suddetto testo unico e dell'ultimo comma del precedente articolo.

Il presidente, seduta stante, alla presenza degli elettori, raccoglie in piego le buste contenenti le schede ed il verbale dell'adunanza; suggella il pacco, che egli firma, insieme col segretario, e lo invia al Regio provveditore agli studi.

Art. 12.

Il provveditore agli studi, con l'assistenza di un preside e di un professore — che funge da segretario — degli istituti medi della città, sede del provveditorato, dopo aver fatto constatare l'integrità dei suggelli dei pieghi ricevuti, e verificato se il numero delle schede corrisponda a quello dichiarato nel verbale, procede allo spoglio delle schede, tenendo distinti i voti dati per l'elezione dei consiglieri effettivi da quello per l'elezione dei supplenti.

Sono nulle le schede che portino comunque segni di riconoscimento.

Dello scrutinio si redige in duplice copia un verbale, che viene sottoscritto dal provveditore agli studi e dal segretario.

Una copia del verbale si conserva nell'ufficio del provveditore agli studi, e l'altra è spedita lo stesso giorno, insieme con le schede annullate o contestate, al Ministero della pubblica istruzione. Le altre schede raccolte in un pacco, sigillato e firmato dal provveditore agli studi e dal segretario dell'adunanza, sono conservate per un anno nell'ufficio del provveditorato.

Art. 13.

Per le scuole italiane all'estero e delle colonie, le funzioni demandate al provveditore agli studi sono deferite rispettivamente ai Regi agenti consolari e al Soprintendente scolastico.

Nei Collegi militari, nella Regia accademia navale e negli istituti nautici il Comandante del Collegio o della Regia accademia e il preside dell'Istituto trasmettono anch'essi le schede ed i verbali al provveditore.

Art. 14.

Il Ministero della pubblica istruzione, ricevuti i verbali delle votazioni, procede allo scrutinio definitivo, decidendo sugli eventuali ricorsi di elettori e sui casi di ineleggibilità, e proclama eletti a primo scrutinio, come consiglieri effettivi e supplenti i cinque e i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, dei quali almeno quattro e due rispettivamente tra quelli residenti a Firenze.

A parità di voti è eletto il socio che ha maggiore anzianità di servizio di ruolo nei Regi istituti medi e, a parità di anzianità di servizio, il maggiore di età.

L'esito della votazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed entra in carica col 1° gennaio.

Allorchè, per qualsiasi motivo, venga a mancare qualcuno dei membri effettivi, lo sostituisce un supplente.

I consiglieri effettivi di maggioranza e il consigliere effettivo di minoranza sono rispettivamente sostituiti dai consiglieri supplenti di maggioranza e dal consigliere supplente di minoranza di cui all'art. 9.

Quando venga a mancare uno dei consiglieri non elettivi l'Amministrazione rappresentata lo sostituisce entro 15 giorni.

I consiglieri che sostituiscono consiglieri mancanti entrano subito in carica e scadono con lo scadere del quinquennio in corso.

Art. 16.

Nella prima adunanza, in cui funziona da presidente il consigliere più anziano di età e da segretario il più giovane, il Consiglio direttivo sceglie nel proprio seno, fra i consiglieri residenti in Firenze, un presidente, un consigliere delegato a sostituirlo in caso di assenza, un segretario ed un cassiere contabile. Essi durano in carica sino alla scadenza del quinquennio. In caso di decadenza, si procede alla sostituzione dell'uscente, nella prima adunanza ordinaria del Consiglio.

Art. 17.

Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.

Ai consiglieri non residenti in Firenze, oltre al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno a tariffa ridotta in seconda classe, o a tariffa intiera, quando si tratti di consiglieri che non abbiano diritto alla tariffa ridotta, è dovuta un'indennità giornaliera di L. 40 per il tempo durante il quale è riunito il Consiglio direttivo, compreso il giorno di partenza e quello di arrivo.

CAPO II.

Attribuzioni del Consiglio.

Art. 18.

Il Consiglio direttivo amministra il patrimonio dell'Istituto. In particolare esso delibera:

1° sul bilancio di previsione e sul rendiconto annuale;
2° sulla concessione dei sussidi, dei premi di uscita, delle borse di studio, dei prestiti e su ogni altra erogazione o spesa;
3° sull'impiego delle eccedenze attive annue del bilancio;
4° sulle somme da accantonarsi o da prelevarsi, anno per anno, per sussidi impegnati e non pagati;
5° sui prelevamenti dal fondo di riserva;
6° sull'emissione di mandati di anticipazione;
7° sull'accettazione di legati e donazioni;
8° sulla nomina dei soci benemeriti.

Le deliberazioni relative ai prelevamenti di cui al n. 5 sono prese con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo si aduna in via ordinaria una volta ogni bimestre. Convocazioni straordinarie possono essere indette per determinazione del presidente o quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno tre consiglieri.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed è spedito ai Consiglieri, con lettera raccomandata.

Quando tra gli argomenti sia compresa l'approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto annuale, copie dei relativi progetti, insieme con le relazioni che li accompagnano, sono allegate all'avviso di convocazione.

Art. 20.

Per la validità dell'adunanza e delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della metà almeno dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni si prendono con la maggioranza dei presenti, salvo il disposto dell'articolo 18, u. c.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I consiglieri possono far inscrivere nel verbale le ragioni del loro voto.

Art. 21.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive decadono dalla carica. Della decadenza, che è pronunciata dal Consiglio, si prende nota nel processo verbale dell'adunanza e si dà subito comunicazione al Ministero dell'istruzione pubblica, se trattasi di consigliere eletto dai soci, o del rappresentante del Ministero stesso, e alle rispettive amministrazioni per gli altri.

Art. 22.

Il presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Il presidente può prendere sotto la sua responsabilità tutti i provvedimenti di urgenza che reputi necessari nell'interesse dell'Istituto, con l'obbligo di riferirne nella prima adunanza del Consiglio.

Ogni provvedimento importante una spesa superiore alle 1000 lire deve recare la controfirma del segretario e del cassiere contabile.

Art. 23.

Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo; cura la tenuta dei registri dei sussidi, dei premi d'uscita, dei prestiti, delle borse di studio e coadiuva il presidente nell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 24.

Il cassiere contabile è responsabile della tenuta dei registri relativi al patrimonio, all'entrata e all'uscita dell'Istituto, come pure della regolarità della gestione del bilancio e dell'erogazione dei fondi disponibili in conformità delle norme del presente regolamento.

Inoltre:

a) provvede, d'accordo col presidente, alla preparazione del bilancio preventivo ed alla compilazione del rendiconto annuale;

b) esige le quote pagate direttamente dai soci indicati nell'art. 2 lettera c), del testo unico 29 giugno 1924, n. 1181, non aventi diritto a pensione, le oblazioni eventuali di enti e di privati, comprese quelle dei soci benemeriti, e ne versa l'importo alla locale sezione di Regia tesoreria provinciale perchè questa emetta un corrispondente vaglia del tesoro a favore del Tesoriere centrale, Cassiere della Cassa depositi e prestiti, da rimettersi alla Direzione generale della Cassa medesima;

c) riscuote i mandati di anticipazione e provvede ai pagamenti relativi, ritirando le dovute quietanze;

d) rende conto al Consiglio direttivo delle somme erogate sui mandati di anticipazione;

e) custodisce, con le cautele che sono stabilite dal Consiglio, presso di sè, o presso un Istituto di credito, i titoli di credito e le altre obbligazioni date dai soci a garanzia dei prestiti ottenuti;

f) riscuote dalla Cassa depositi e prestiti la somma annua destinata al servizio prestiti e la versa nel conto corrente di cui all'art. 49;

g) provvede ai pagamenti relativi ai prestiti stessi;

h) esige le rate di rimborso dei prestiti e gli interessi sui prestiti e li versa nel conto corrente di cui all'art. 49;

i) versa alla Cassa depositi e prestiti colle modalità di cui alla lettera b) le somme del conto corrente di cui all'articolo 49, eccedenti le necessità del servizio prestiti, in conformità dell'art. 56.

Art. 25.

Il Consiglio può valersi dell'opera di uno o più impiegati alle condizioni che saranno da esso stesso stabilite.

TITOLO III.

Del patrimonio e della gestione amministrativa.

Capo I

Patrimonio.

Art. 26.

Il patrimonio attivo dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo intangibile, formato dalla somma di L. 21 mila, già versata dalla Federazione Nazionale insegnanti Scuole medie, e dalle somme che siano destinate a tale scopo;

b) dal fondo di riserva formato con le eccedenze attive annue di bilancio non destinate all'aumento del fondo intangibile;

c) dalle somme accantonate in ciascun esercizio per sussidi, ripartibili in vari anni e pagabili negli anni successivi. Detti *valori* sono descritti nella parte attiva del conto del patrimonio di cui all'art. 68 sotto il titolo « Fondo per sussidi impegnati e non pagati »;

d) dai crediti verso i soci per prestiti fatti ai medesimi nonchè dai crediti per contributi arretrati e non radiati.

Nella parte passiva del patrimonio si comprendono:

a) gli obblighi assunti di pagare sussidi nei successivi esercizi ed ai quali è destinato a far fronte il « Fondo per sussidi impegnati e non pagati »;

b) le somme eventualmente impegnate per spese d'ufficio e non pagate.

Art. 27.

Le somme costituenti il fondo intangibile, il fondo di riserva ed il fondo per sussidi impegnati e non pagati, sono, in seguito a deliberazione del Consiglio direttivo, investite a cura della Cassa depositi e prestiti, in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

I titoli di pertinenza del fondo di riserva e di quello dei sussidi impegnati e non pagati sono pure dalla Cassa medesima venduti ogni qualvolta sia necessario per eseguire le deliberazioni di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 18.

Le richieste da farsi alla Cassa depositi e prestiti, per le operazioni di cui sopra, sono firmate dal presidente del Consiglio direttivo e corredate dall'estratto di verbale della seduta del Consiglio in cui fu deliberata l'operazione.

Degli impieghi del patrimonio effettuati dalla Cassa dei depositi e prestiti è data immediata notizia al presidente del Consiglio direttivo.

CAPO II.

Rendite.

Art. 28.

Le rendite dell'Istituto sono costituite:

a) dagli interessi sui capitali investiti nei titoli di cui al precedente art. 27;

b) dagli interessi attivi sul conto corrente aperto presso la Cassa dei depositi e prestiti;

c) dagli interessi attivi sui prestiti;

d) dai contributi dei soci effettivi;

e) dal contributo annuo del Ministero della pubblica istruzione, nonchè da quelle maggiori somme che il Ministero stesso ritenesse di poter versare a beneficio dell'Istituto anno per anno;

f) dai contributi degli enti che si siano obbligati per una somma non inferiore a L. 3000;

g) dai versamenti dei soci benemeriti e da ogni altra elargizione.

Art. 29.

Gli interessi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sono riscossi a cura della Cassa dei depositi e prestiti e accreditati nel conto corrente aperto all'Istituto.

Art. 30.

I soci in aspettativa per motivi di salute pagano l'intero contributo.

I soci in aspettativa per motivi di famiglia, in disponibilità o sospesi dall'ufficio cessano di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa, della disponibilità o della sospensione.

Per i professori nominati ad anno scolastico incominciato il contributo decorre dal 1° giorno del mese in cui avviene la na.

versamento del contributo annuo per conto dei soci in tà di servizio o in aspettativa per motivi di salute è mediante trattenuta mensile di un dodicesimo a cura mministrazione a cui spetta di disporre il pagamento stipendi o degli assegni di aspettativa.

Le ritenute di cui sopra sono indicate in apposita colonna negli ordini di pagamento per essere introitate dalle sezioni della Regia tesoreria provinciale.

Le Sezioni di tesoreria provinciale versano alla Cassa depositi e prestiti ogni 1° luglio le somme ritenute nei sette mesi immediatamente precedenti e non oltre il 30 novembre le somme ritenute nei cinque mesi precedenti.

Il versamento si effettua per mezzo di vaglia del Tesoro tratto sulla Tesoreria centrale con la indicazione: « trattenuta sugli stipendi dei presidi e dei professori degl'istituti medi a favore dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner ».

Le Sezioni di Regia tesoreria inviano dichiarazione di versamento al presidente del consiglio direttivo.

Per tutti i presidi e professori collocati a riposo, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 del testo unico 29 giugno 1924, n. 1181, aventi diritto a pensione, la trattenuta di lire 12 annue è fatta mensilmente dalle Delegazioni del tesoro ed è versata alla Cassa dei depositi e prestiti in due rate semestrali entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, per mezzo di vaglia del tesoro, in modo identico a quanto è stabilito nei precedenti commi.

I soci indicati alla lettera *c*) dell'art. 2 del testo unico non aventi diritto a pensione versano il contributo annuo di lire 3 al cassiere dell'Istituto, che lo verserà a sua volta alla locale Sezione di Regia tesoreria provinciale per l'emissione di un corrispondente vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti.

Art. 31.

I contributi dei soci appartenenti alle scuole italiane all'estero, trattenuti dai Regi agenti consolari, con rate mensili, sono rimessi al Ministero degli affari esteri, il quale a mezzo del suo economo cassiere, ne cura il versamento alla tesoreria centrale su ordine di riscossione da rilasciarsi dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 32.

Il contributo e le somme di cui alla lettera *e*) dell'art. 28 sono versati dal Ministero dell'istruzione pubblica, con mandato di pagamento a favore del tesoriere centrale del Regno cassiere della Cassa dei depositi e prestti; e i contributi di cui alla lettera *f*) sono versati dai diversi Enti mediante vaglia del tesoro rilasciato a favore del tesoriere centrale suddetto.

Le somme di cui alle lettere *d*) (limitatamente ai contributi dei soci, che han cessato dal servizio senza diritto a pensione) e *g*) di cui all'art. 28 sono versate dal cassiere contabile dell'Istituto secondo quanto è indicato alla lettera *b*) dell'art. 24.

Le somme di cui alla lettera *c*) dell'art. 28 sono versate dal cassiere contabile nel conto corrente, di cui all'art. 49.

CAPO III.

Spese.

Art. 33.

Sono spese dell'Istituto:

a) i sussidi ai soci e ai congiunti dei soci, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 del testo unico 29 giugno 1924, n. 1181;

b) i premi d'uscita;

c) le borse di studio;
d) le eventuali perdite sui prestiti;
e) le spese di amministrazione.

Art. 34.

I sussidi possono consistere in una sovvenzione da pagarsi una volta tanto, oppure in una sovvenzione da pagarsi in più rate e in più esercizi.

La concessione dei sussidi è di spettanza del Consiglio direttivo. Tuttavia il presidente, nei casi d'urgenza, può disporre un'immediata sovvenzione non superiore alle lire 500 o, col consenso del segretario e del cassiere, non superiore alle lire 1000 pagabili, nei limiti della somma che trovasi disponibile presso il cassiere contabile, sul mandato a disposizione destinato a questo scopo.

Art. 35.

La concessione e la entità dei sussidi è subordinata alle condizioni economiche delle famiglie che ne fanno domanda, a quelle dei loro parenti obbligati per legge agli alimenti, al numero dei membri della famiglia e degli altri congiunti a carico, alla possibilità e al tempo necessario perchè possa esser loro procurata una proficua occupazione, alle loro condizioni di salute e di età, ed anche a particolari circostanze d'indole esclusivamente morale, nonchè alle disponibilità finanziarie dell'ente e alle precedenti eventuali concessioni di sussidi che siano state fatte per la stessa causa a membri della stessa famiglia.

I sussidi concessi ad un socio o alla famiglia di un socio defunto, ancorchè ripartiti in vari esercizi e fra varie persone, non possono superare complessivamente un'annata dello stipendio massimo assegnato ai professori di ruolo A dei Regi istituti medi d'istruzione.

Quando i congiunti che domandano il sussidio siano più di uno il Consiglio giudicherà, secondo i casi, se il sussidio debba essere assegnato ad uno solo per tutti, o se invece debba essere diviso.

Art. 36.

Non è concesso sussidio nè al socio nè ai congiunti del socio defunto i quali per redditi derivanti da proprietà calcolata agli effetti del presente comma al tasso del 6 %, o per redditi di diversa natura abbiano complessivamente una entrata annua superiore alla metà, se socio, ad un terzo, se congiunto, dello stipendio massimo assegnato ai professori di ruolo A dei Regi istituti medi, aumentato di 1/8 dello stipensio stesso per ogni persona in più ed a carico.

Art. 37.

Le rate di sussidio impegnate e non ancora pagate possono essere in tutto o in parte soppresse, per le mutate condizioni così dell'ente come del sussidiato.

Il pagamento delle rate di sussidio cessa alla morte del sussidiato, salvo la dichiarazione di riversibilità ad altro dei congiunti indicati nell'art. 3, lettera c) del testo unico 29 giugno 1924, n. 1181.

Art. 38.

Nella concessione dei sussidi, ferme restando per i congiunti le limitazioni di cui all'art. 3, lettera c) del testo unico, e pei congiunti e pei soci le limitazioni dell'art. 36, del presente regolamento i soci richiedenti sono graduati secondo il seguente ordine di precedenza:

1° i soci effettivi che per infermità lascino il servizio prima del tempo utile per aver diritto dallo Stato all'indennità per una volta tanto;

2° i figli minorenni e il coniuge superstite del socio defunto senza diritto all'indennità di cui sopra;

3° i soci effettivi che per infermità o per dispensa lascino il servizio prima del tempo utile per aver diritto a pensione, ma con diritto all'indennità una volta tanto;

4° i soci effettivi in aspettativa per infermità con assegno riconosciuto insufficiente;

5° i figli minorenni è il coniuge superstite del socio defunto senza diritto a pensione, ma con diritto all'indennità una volta tanto;

6° i soci effettivi cessati dal servizio con pensione insufficiente;

7° i figli e le figlie nubili minorenni e il coniuge superstite del socio defunto, con pensione insufficiente;

8° le figlie nubili maggiorenni e i genitori del socio defunto;

9° le figlie vedove, le sorelle nubili o vedove, gli orfani dei figli, i fratelli minorenni del socio defunto;

10° gli orfani dei fratelli e delle sorelle del socio defunto;

11° i soci in congedo per malattia;

12° gli altri parenti compresi nella lettera c) dell'art. 3 del testo unico 29 giugno 1924, n. 1181, alle condizioni e colle limitazioni nella stessa lettera indicate.

Art. 39.

Le istanze di sovvenzione sono indirizzate al presidente del Consiglio direttivo, corredate di documenti e dichiarazioni che valgano ad attestare la sussistenza dei motivi addotti.

E' vietato di concedere sussidi di urgenza se non è presentata domanda nella forma sopra indicata.

Il Consiglio può richiedere quella maggiore documentazione che ritenga opportuna per accertare le reali condizioni economiche dell'istante o le relazioni di parentela col socio defunto; e può inoltre valersi di qualsiasi altra fonte sussidiaria di giudizio.

Art. 40.

Non sono prese in considerazione le domande di sussidio a causa di aspettativa o di congedo presentate prima che sia disposto il collocamento in aspettativa o il congedo.

Art. 41.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo in ordine alle concessioni dei sussidi hanno valore di atti definitivi.

Art. 42.

Per i figli minorenni e per gli orfani minorenni dei figli, per gli orfani minorenni dei fratelli e delle sorelle dei soci defunti, il Consiglio direttivo, in luogo del sussidio o di parte di esso, può provvedere al collocamento in un convitto.

La spesa totale occorrente a tale scopo e l'eventuale sussidio ad altri congiunti della stessa famiglia non possono superare complessivamente il limite stabilito dall'art. 35.

Art. 43.

I sussidi sono pagati con mandati emessi dalla Direzi Generale della Cassa dei depositi e prestiti in base a chiesta firmata dal presidente del Consiglio direttivo, ne quale si fa menzione della relativa deliberazione consilia

Per i sussidi da pagarsi in più rate, le richieste sono rinnovate alla scadenza di ognuna delle rate.

Art. 44.

Per i sussidi da corrispondersi d'urgenza, nei modi indicati dall'art. 34, si provvede con prelevamenti sulle somme messe a disposizione del Cassiere contabile giusta il disposto dell'art. 62.

Art. 45.

La concessione dei sussidi definitivi, è deliberata una volta sola e in un solo anno finanziario. Per nessuna ragione può esser dato altro sussidio per la stessa causa, a chi abbia già ottenuto il sussidio definitivo.

Le somme deliberate, anche quando si tratti di sussidi da corrispondersi in più rate e in più esercizi, fanno carico interamente all'esercizio nel quale fu presa la deliberazione.

Il Consiglio può deliberare, durante l'esercizio in corso, concessioni di sussidi provvisori, riservandosi di deliberare sui sussidi definitivi, in prossimità della fine dell'anno finanziario.

Le quote di sussidio da pagare negli esercizi successivi a quello in cui il sussidio fu deliberato passano al fondo speciale per « sussidi impegnati e non pagati » salvo quanto è disposto nell'art. 37.

Art. 46.

Nell'adunanza in cui si discute e si approva il bilancio preventivo dell'anno successivo, il Consiglio d'amministrazione stabilisce la somma da erogarsi pei premi d'uscita in detto anno e fissa pure l'entità di ciascun premio in base alla media annua dei soci che cessano per qualunque causa dal servizio.

Qualora la somma così preventivata non risultasse sufficiente il Consiglio può completarla mediante prelevamenti dal fondo di riserva.

I premi sono corrisposti su domanda degli interessati in una sola rata, secondo le norme indicate nell'art. 43.

La domanda per ottenere il premio d'uscita deve essere corredata dai decreti e certificati delle autorità scolastiche che attestino il collocamento a riposo, la dispensa o la destituzione, o dall'atto di morte del socio e, in quest'ultimo caso, anche dai documenti necessari per comprovare la qualità di erede del richiedente.

La domanda fatta per ottenere un sussidio è valida anche per ottenere il premio d'uscita.

Il socio e la famiglia del socio, che ottengano un sussidio per cessazione del socio dal servizio, non hanno diritto al premio d'uscita.

Art. 47.

Nella stessa adunanza di cui al precedente articolo il Consiglio può erogare una somma per la istituzione di una o più borse di studi superiori di perfezionamento.

Le borse di studio sono concesse mediante concorso a giovani figli di soci effettivi che aspirino a perfezionarsi in qualche speciale disciplina, abbiano già ottenuto la laurea o diploma di studi superiori e dimostrino di possedere speciali attitudini per gli studi superiori.

L'avviso di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La graduatoria di merito è formata da una commissione esaminatrice nominata dal Consiglio.

La concessione della borsa è deliberata dal Consiglio direttivo.

La concessione di una borsa ha di regola la durata di un anno; tuttavia in casi eccezionali, il Consiglio può confermarla anche per l'anno successivo.

L'ammontare della borsa si paga in una o più rate, a giudizio del Consiglio, secondo le norme indicate nell'art. 43.

Il beneficato è tenuto a provare il profitto negli studi fatti.

In caso di inosservanza dei doveri, inerenti al godimento della concessione, può sospendersi il pagamento delle rate non ancora versate.

Art. 48.

Le spese di amministrazione sono deliberate dal Consiglio direttivo ed eseguite dal cassiere contabile sulle somme messe a disposizione per questo scopo mediante mandato di anticipazione, giusta il disposto dell'art. 62.

CAPO IV.

Prestiti.

Art. 49.

Ogni anno si preleva dalla Cassa dei depositi e prestiti la somma che il Consiglio di amministrazione delibera d'impiegare nel servizio dei prestiti, in conformità alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico 29 giugno 1924, n. 1181.

Le somme prelevate sono depositate in conto corrente presso la sede di Firenze della Banca d'Italia.

La somma destinata al fondo prestiti non può essere superiore, in ogni anno, alla metà delle entrate complessive dell'Istituto.

Art. 50.

Il conto corrente è intestato all'« Istituto di soccorso Giuseppe Kirner » e le somme in esso accreditate non possono essere impiegate che per il servizio dei prestiti.

Gli assegni per il prelevamento delle somme concesse a titolo di prestito sono firmate dal presidente del Consiglio direttivo o dal consigliere delegato a sostituirlo, e dal cassiere contabile.

Art. 51.

I prestiti ai soci dell'istituto sono accordati nei limiti delle disponibilità del conto corrente, al tasso deliberato all'inizio di ogni esercizio dal Consiglio direttivo e garantiti in uno dei modi seguenti:

a) con deposito di titoli dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, oppure di Società anonime ammessi alle quotazioni di Borsa. Questi ultimi sono valutati con la deduzione di un terzo sul prezzo dell'ultima quotazione;

b) con obbligazioni accompagnate da fideiussione di persona solvibile;

c) con ipoteche.

Art. 52.

Per la concessione dei prestiti è istituito in seno al Consiglio direttivo un Comitato di sconto composto dai consiglieri residenti in Firenze.

Le decisioni del Comitato di sconto sono inappellabili.

Il Comitato di sconto riferisce al Consiglio nella prima adunanza successiva, intorno ai prestiti concessi e alle garanzie ottenute.

Della relazione del Comitato si prende nota particolareggiata nei verbali del Consiglio.

Art. 53.

Le domande di prestito debbono essere indirizzate al Consiglio e redatte su apposito modulo fornito dall'Istituto, con la indicazione precisa della somma richiesta, delle garanzie offerte, della durata del mutuo e del modo di estinzione.

Art. 54.

Le somme mutuate debbono essere restituite per intero in un termine non superiore ai 5 anni.

Non si può far luogo a un nuovo prestito allo stesso socio, salvo circostanze eccezionali da apprezzarsi a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, ove il mutuatario non abbia restituito almeno i 2/3 del prestito precedente.

Art. 55.

Le somme restituite dai mutuatari e gli interessi sui prestiti sono esatti dal cassiere contabile, che ne rilascia ricevuta firmata da lui e dal presidente del Consiglio direttivo. Dette somme sono immediatamente versate dallo stesso cassiere contabile nel conto corrente di cui all'art. 49.

Art. 56.

Ove il conto corrente aperto per il servizio dei prestiti, presenti, a giudizio del Consiglio direttivo, disponibilità eccedenti le necessità del detto servizio, il Consiglio delibera che l'eccedenza sia depositata nel conto corrente aperto presso la Cassa dei depositi e prestiti. Il versamento ha luogo nei modi stabiliti dall'art. 24, lettera *b*).

Art. 57.

I valori pubblici e privati che siano consegnati dai mutuatari a garanzia dei prestiti ottenuti sono depositati in amministrazione e custodia, a cura del Comitato di sconto di cui all'art. 52 presso la sede di Firenze della Banca d'Italia.

I titoli di credito e gli altri documenti rilasciati dai mutuatari in corrispettivo dei prestiti ottenuti sono conservati a cura del cassiere contabile.

Art. 58.

Delle somme date a prestito si prende nota nel libro giornale dell'Istituto, il quale, come il libro copia-lettere, deve essere tenuto con le norme stabilite dal Codice di commercio per i libri dei commercianti.

L'importo di eventuali tasse erariali sarà prelevato dal conto corrente di cui all'art. 49; in ogni caso i sussidi ed i premi d'uscita, le borse di studio e qualsiasi somma pagata per adempiere ai fini di beneficenza e di assistenza dell'Istituto sono, a norma di legge, esenti da ogni tassa o imposta.

Capo V.

Gestione dei fondi.

Art. 59.

La custodia dei valori ed il servizio di cassa dell'Istituto, salvo quanto è prescritto nel capitolo precedente per il servizio dei prestiti, è affidata gratuitamente alla Cassa depositi e prestiti.

Per il funzionamento del servizio di cassa è istituito presso la Cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio dei depositi volontari, nel quale sono versate indistintamente e integralmente tutte le entrate ordinarie e straordinarie dell'Istituto, fatta eccezione per ciò che riguarda il servizio prestiti.

Art. 60.

I versamenti nel conto corrente fruttifero di cui al precedente articolo, sono eseguiti:

a) dalle sezioni di Regia tesoreria per i contributi trattenuti nei modi indicati dall'art. 30;

b) dal Ministero degli affari esteri per le ritenute sugli stipendi dei soci all'estero;

c) dal cassiere contabile dell'Istituto per le somme incessate a norma dell'art. 24 *b*) e dell'art. 56 del presente regolamento;

d) dal Ministero dell'istruzione pubblica e dagli altri enti per i loro contributi;

e) e da altri eventuali debitori diretti.

Art. 61.

I fondi riscossi a norma della lettera *b*) dell'art. 24, non possono per nessun motivo essere direttamente impiegati nei pagamenti.

Art. 62.

Per il pagamento dei sussidi da corrispondersi d'urgenza e delle spese di amministrazione, sono rilasciati distinti mandati di anticipazione a favore del cassiere contabile dello Istituto, su richiesta del presidente accompagnata dall'estratto del verbale della relativa deliberazione del Consiglio direttivo.

Mandati speciali sono pure rilasciati a favore del cassiere contabile per il pagamento dei sussidi all'estero.

L'importo di ciascun mandato per sussidi d'urgenza e per spese d'amministrazione non può superare la somma di lire 10,000.

Non si dà corso a richieste di nuove anticipazioni, quando non sia stata giustificata dal cassiere contabile l'erogazione di due terzi almeno della somma precedente.

Art. 63.

Un estratto del conto corrente di cui all'art. 59 è inviato ogni sei mesi dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto e al Ministero dell'istruzione pubblica.

Capo VI.

Anno finanziario, bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 64.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 65.

Nella prima quindicina di dicembre il presidente presenta all'approvazione del Consiglio direttivo il bilancio preventivo dell'anno finanziario seguente.

Art. 66.

Nel bilancio preventivo sono inscritte fra le entrate, in appositi capitoli, le somme destinate ad essere prelevate dal fondo speciale per sussidi impegnati e non pagati di cui all'art. 26, lettera *c*) per far fronte alle spese per sussidi scadenti nell'esercizio, cui il bilancio si riferisce e deliberate negli anni precedenti. Vi sono inscritte altresì, in uscita, in apposito capitolo, le somme relative a sussidi da deliberarsi nell'esercizio del bilancio e da pagarsi negli anni successivi.

Art. 67.

Il bilancio preventivo approvato dal Consiglio direttivo è inviato nella seconda quindicina di dicembre al Ministero dell'istruzione pubblica.

Il bilancio preventivo non diventa esecutivo se non dopo l'approvazione del Ministero.

Art. 68.

Entro il mese di maggio il presidente presenta al Consiglio direttivo il conto consuntivo dell'esercizio terminato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consuntivo comprende, in due parti distinte, le operazioni di bilancio e il conto del patrimonio.

Al consuntivo è allegato l'elenco nominativo degli impegni assunti dall'Istituto per sussidi da corrispondersi negli esercizi futuri, il cui ammontare deve risultare coperto dal fondo speciale per sussidi impegnati e non pagati.

Infine col consuntivo il presidente presenta una relazione sull'andamento generale dell'Istituto.

Art. 69.

Il consuntivo accompagnato dall'estratto del verbale delle sedute del Consiglio direttivo in cui fu discusso ed approvato è sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, il quale ne pubblica un riassunto nel suo Bollettino ufficiale.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 70.

La vigilanza sull'Istituto spetta al Ministero dell'istruzione pubblica, che può esercitarla anche con apposite ispezioni.

Art. 71.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio di Stato, il Consiglio direttivo può essere sciolto, per gravi motivi, e sostituito da un Regio Commissario.

Il Regio Commissario resta in carica per non più di sei mesi.

Art. 72.

Le domande, gli atti, i documenti e i certificati di cui è menzione nel presente regolamento, sono esenti dalla tassa di bollo a norma dell'art. 5, cap. III, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268 e annesso allegato *A*, parte III, art. 177.

Art. 73.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 74.

Alla prima applicazione di questo regolamento, il Ministro della pubblica istruzione può fissare termini diversi da quelli previsti dagli articoli 8 e seguenti per le elezioni dei componenti il Consiglio direttivo e la costituzione del Consiglio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 7. — FAINI.

Numero di pubblicazione 337.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 112.

Ammissione alla verificazione metrica dei chilolitri montati su autocarri, destinati alla distribuzione dei carburanti ai rivenditori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure (articolo 4), approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), ed il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che lo modifica;

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, col quale venne soppressa la Commissione superiore metrica;

Vista la domanda della Società « Nafta » di Genova tendente ad ottenere l'ammissione, in uso di commercio, di recipienti metallici della capacità di 1000 litri (chilolitro) ciascuno, montati permanentemente su autocarro e destinati a distribuire carburanti ai rivenditori, versandoli direttamente nei loro serbatoi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammessi a verificazione prima e periodica ed alle rispettive legalizzazioni recipienti metallici, con linea di fiducia, della capacità di 1000 litri (chilolitro) montati in permanenza su autocarro, destinati a distribuire i carburanti ai rivenditori, versandoli direttamente nei loro serbatoi. Essi hanno le seguenti caratteristiche:

1° sono compresi in una robusta botte metallica, adagiata su autocarro e costituiti da sezioni della botte stessa, ottenute mercè setti interni verticali a tenuta perfetta di liquido. Ognuno dei recipienti così formato, insieme al rispettivo collo metallico verticale, emergente dalla botte, ha la capacità di un chilolitro, indicata da linee di fiducia, tracciate, ad incisione, su 4 tubi di livello, esterni, applicati al collo medesimo, ed orientati secondo due diametri della sezione orizzontale perpendicolari fra loro, onde riferirvi il giusto livello del liquido, anche per qualsiasi inclinazione pratica inevitabile, dell'autocarro sulle strade, tanto in senso longitudinale, quanto in senso traversale. Per questo, i tubi di livello hanno anche una scala graduata, per l'altezza corrispondente a 20 litri (da 990 a 1010);

2° il collo di ciascun chilolitro è chiuso da coperchio fisso, sul quale sono applicati: un tubo di riempimento con filtro e raccordo a vite da congiungere alle tubature di de-

rivazione del liquido dei grandi depositi; un regolatore della capacità ad immersione, che può essere guidato da aste interne fissate sotto il coperchio del collo e le trasmissioni pel comando della valvola a molla per lo scarico del liquido dal recipiente, costituite da leva collegata (mediante funicole su puleggie) alle manovelle di comando della valvola a molla e dell'interruttore per l'isolamento del magnete dell'autocarro, durante lo scarico di ogni recipiente;

3° le valvole a molla suindicate, sono montate in tubature inclinate, che trovansi disposte sotto ciascun recipiente. Il liquido, che cade dalla parete inferiore grigliata del recipiente stesso, è raccolto in cunicoli, pur inclinati, che precedono ogni valvola, in modo da favorire lo scolo regolare del liquido misurato;

4° i tubi inclinati, muniti delle valvole a molla, sporgono al disotto della testata posteriore della botte e terminano, ciascuno, con chiavetta regolatrice dell'erogazione, manovrata mercè piccolo volante. Tali chiavette sono provviste di vite pel raccordo con i serbatoi dei rivenditori; così i carburanti percorrono il loro tragitto dal recipiente di misura fino dentro i serbatoi medesimi, sempre in condutture chiuse. Le chiavette erogatrici sono protette da cassette di ferro con coperchio cernierato, da chiudersi a chiave;

5° ogni recipiente è anche munito di tubo per lo sfogo dei gas interni, quando esso è vuoto; e ogni tubo di sfogo, che parte dal collo dei recipienti, fa capo ad una valvola di interruzione, situata presso le chiavette d'erogazione, e che può essere collegata coi serbatoi che si riempiono. In tal modo anche i gas sono guidati da condutture chiuse;

6° la botte è adagiata sopra selle sagomate, fissate sull'autocarro con interposizione di feltro. Robuste cinghie l'abbracciano, assicurandone l'immobilità sopra le selle, mercè tenditori a vite. Un robusto diaframma di ferro è posto fra la testa anteriore della botte e la cabina dell'autocarro per proteggere la cabina stessa. Scale di ferro a piuoli, posapiedi e maniglie servono ad accedere sopra la botte e ad ispezionarla internamente.

Art. 2.

Tolleranze per l'esattezza.

Tanto nella verificazione prima, quanto nella verificazione periodica di ciascuno di questi chilolitri, eseguite con le norme di cui all'art. 4 seguente, è accordata una tolleranza d'esattezza, tanto in più, tanto in meno, fino al limite massimo del 3 per mille.

Art. 3.

Il diritto di verificazione prima da riscuotere, per ciascun chilolitro sopra descritto, è di L. 50.

Art. 4.

Istruzioni per la verificazione e per la legalizzazione.

Con apposite istruzioni, da approvare con decreto Ministeriale, saranno date le norme per la verificazione e la legalizzazione dei chilolitri descritti nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 12. — FAINI.

Numero di pubblicazione 338.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 110.

Modificazione al R. decreto 26 febbraio 1925, n. 462, concernente il riordinamento della Regia scuola professionale di disegno di Cormons.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1925, n. 462, concernente il riordinamento della Regia scuola professionale di disegno di Cormons;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo capoverso dell'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1925, n. 462, viene modificato come appresso:
« Il comune di Cormons resta obbligato a fornire alla Scuola i locali, l'acqua, la luce ed inoltre la legna da ardere, il salario del bidello ed una sovvenzione annua di L. 1000 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 10. — FAINI.

Numero di pubblicazione 339.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 111.

Modificazione al R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2245, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale di Foligno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, concernente l'ordinamento dell'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto predetto;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2245, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale di Foligno;
Visto il decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 2128, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Foligno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il quarto comma dell'art. 3 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2245, è modificato come appresso:

« Il comune di Foligno, resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1926.
Atti del Governo registro 245, foglio 11. — FAINI.

Numero di pubblicazione 340.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 113.

Agevolazioni postali al carteggio della tombola nazionale a favore del costruendo Ospedale civile in Riofreddo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale, in data 21 novembre 1925, la Commissione esecutiva della grande tombola nazionale a beneficio del costruendo Ospedale civile in Riofreddo chiede che le vengano accordate le agevolazioni postali di cui all'art. 2 del precitato decreto;

Considerato lo scopo cui tende la tombola suddetta;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate alla tombola nazionale a beneficio del costruendo Ospedale civile in Riofreddo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 14. — FAINI.

Numero di pubblicazione 341.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1925, n. 2509.

Nomina di un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 208 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un sostituto del rappresentante del Ministero dell'interno nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In caso di eventuale assenza o impedimento del comm. Perez Enesto a rappresentare il Ministero dell'interno nella Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è designato il sig. comm. dottor Ausiello Roberto, consigliere di prefettura di prima classe, grado 7°, con funzione di capo sezione presso l'Amministrazione centrale dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 13. — FAINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Morlupo, di Vacone Sabino, di Saracinesco, di Arnasco e di Piedimonte del Calvario.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il R. decreto in data 8 ottobre 1925, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Morlupo;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, riformata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Morlupo è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 25 gennaio 1926.

Il Prefetto: D'ANCORA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Tenutō presente il R. decreto 23 ottobre 1925, con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Vacone Sabino;

Considerato che col 7 novembre successivo ebbe inizio la gestione straordinaria del Comune;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i poteri di quel Regio commissario che vengono a scadere il 7 febbraio p. v.;

Tenuta presente la proposta avanzata dal Sottoprefetto di Rieti;

Visti gli articōli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del cōmune di Vacone Sabino sono prorogati di tre mesi.

Roma, addì 28 gennaio 1926.

Il Prefetto: D'Ancora.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vistō il R. decreto 30 agosto 1925, col quale venne scioltō il Consiglio comunale di Saracinesco;

Considerato che il Commissario straordinario nōn ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza locale e che la situazione dei partiti non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consigliō cōmunale di Saracinesco è prorogato di due mesi.

Roma, addì 28 novembre 1925.

Il Prefetto: D'Ancora.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduto il R. decreto in data 8 ottobre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Arnasco;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto espletare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricōstituzione del Consiglio comunale di Arnasco è prorogato di tre mesi.

Genova, addì 29 gennaio 1926.

Il Prefetto: Bocchini.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Ritenuto che con R. decreto 8 ottobre 1925, è stato sciolto il Consiglio comunale di Piedimonte del Calvario e nominato un Regio commissario per la provvisoria amministrazione del Comune;

Ritenuto che il Regio commissario ha assunto le sue funzioni il giorno 7 novembre 1925, cosicchè il giorno 7 febbraio p. v. scadrà il termine di tre mesi previsto dalla legge per la gestione straordinaria;

Ritenuto, peraltro, che il Regio commissario non ha ancora potuto dare definitivo assetto ad alcuni importanti servizi comunali, mentre le condizioni dello spirito pubblico sconsigliano di convocare i comizi elettorali per la nomina della normale rapppresentanza consigliare;

Veduto l'art. 323 della vigente legge comunale e provinciale modificato con l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I pōteri del Regio commissario di Piedimonte del Calvario sono prorogati di mesi tre.

Udine, addì 30 gennaio 1926.

Il Prefettō: Ricci.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ufficio fonotelegrafico.

Il giorno 24 gennaio 1926 in Castello d'Alife, provincia di Caserta, è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno un ufficio fonotelegrafico collegato all'ufficio telegrafico di Piedimonte d'Alife.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 25

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	93 69	Belgio	113 42
Londra	121 099	Olanda	9 995
Svizzera	480 49	Pesos oro (argentino)	23 30
Spagna	351 54	Pesos carta (argent.)	10 255
Berlino	5 94	New-York	24 002
Vienna (Shilling)	3 527	Russia	128 187
Praga	74 25	Belgrado	43 85
Dollaro canadese	24 875	Budapest (Pengkos)	4 [illegible]8
Romania	10 95	Oro	480 49

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3 50 % netto (1906)	70 60
	3 50 % » (1902)	64 50
	3 00 % lordo	43 —
	5 00 % netto	91 425
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 2ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	740129 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Peracchio Bartolomea fu Luigi . . . . L. Per la proprietà: Cappuccio Maria fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Gilda Raimondo di Felice, ved. di Cappuccio Mario, dom. a Torino.	350 —
»	749770 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Cappuccio Emilia fu Mario minore, sotto la patria potestà della madre Raimondo Ermenegilda di Felice, ved. di Cappuccio Mario, dom. a Torino.	350 —
»	759407 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto. Intestata come all'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Pavoni Nennella di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	350 —
»	759408 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Pavoni Maria di Alessandro, minore ecc., come la precedente.	350 —
»	753723 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto. Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Pavoni Cesare di Alessandro, minore ecc., come la precedente.	350 —
Consolidato 5 %	394333	Peracchio Bartolomea fu Luigi, nubile, dom. a Rivoli (Torino) »	1000 —
»	394334	Peracchio Ermenegilda fu Luigi, nubile, dom. a Rivoli (Torino). »	250 —
P. N. 5 %	11808	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
3.50 %	753722 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Peracchio Ermenegilda fu Luigi, nubile, dom. a Torino . . . . » Per la proprietà: Pavoni Elda di Alessandro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	350 —
»	290495	Cappellania Laicale Rossi in Suna (Novara), vincolata . . . »	231 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 %	41079	Caruel Enrico-Teodoro-Emilio di Teodoro, dom. in Spezia (Genova) . . . . »	540 —
3.50 %	236531	Alasia Serafina di Giuseppe, moglie di Badia Gerardo, dom. ad Avigliana (Torino), vincolata . . . . »	917 —
»	508868	Alasia Serafina fu Giuseppe, moglie di Badia Gerardo, dom. in Rivoli (Torino) . . . . »	787.50
»	517707	Intestata come la precedente . . . . »	630 —
»	536586	Intestata come la precedente . . . . »	546 —
»	595994	Intestata come la precedente . . . . »	252 —
»	708502	Alasia Serafina di Giuseppe, moglie di Badia Gerardo fu Giuseppe, dom. a Rivoli (Torino) . . . . »	315 —
»	787822	Alasia Serafina di Giuseppe, moglie di Badia Gerardo, dom in Rivoli (Torino) . . . . »	70 —
Cons. 5 %	234076	De Simone Gaetano fu Salvatore, dom. a Positano (Salerno) . »	250 —
»	235031	Intestata come la precedente . . . . »	250 —
»	248145	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
»	334717	Intestata come la precedente . . . . »	1000 —
»	254917	Chiarini Domenico fu Berardino, minore, sotto la patria potestà della madre Marcozzi Maria-Grazia di Angelo, ved. Chiarini, dom. a Miano (Teramo) . . . . »	260 —
»	897 Polizza combattenti	Priore Antonio di Raffaele, dom. a Brindisi (Lecce) . . . . »	20 —
3.50 %	436909	Congregazione di carità di Casandrino (Napoli), vincolata . . »	49 —
»	474900	Intestata come la precedente . . . . »	297.50
»	708241	Intestata come la precedente . . . . »	178.50
»	630968	Congregazione di carità per l'erigendo Orfanotrofio per fanciulli poveri di Casandrino (Napoli) . . . . »	175 —
»	620499	Intestata come la precedente . . . . »	966 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	31316 Polizza combattenti	Pieri Nicola fu Fortunato, dom. a Cernobbio (Como) . . . L.	20 —
»	257443 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Campora Vanda, Walter e Sergio fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Lesca Giacinta fu Francesco, ved di Campora Giuseppe, dom. a Torino . » Per l'usufrutto: Lesca Giacinta di Francesco.	695 —
3.50 %	359089 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Burdin Maria e Fulgenzio di Alfonso, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Susa (Torino) . » Per l'usufrutto: Ancelin Maria-Michela fu Giovanni-Pietro, ved. di Burdin Fulgenzio, dom. a Susa (Torino).	42 —
»	527774	Vogliotti Maddalena di Innocenzo, moglie di Micca Arcangelo di Tommaso, dom. a Piazzo (Torino) . . . . »	21 —
»	394042	Rosinganna avv. Attilio di Pasquale, dom. a Torino . . . . »	38.50
Consolidato 5 %	194504	Roatta Sebastiano di Antonio, dom. a Lurisia (Cuneo) vincolata. »	40 —
3.50 % (1906)	674697	Ottone Giuseppina di Giuseppe, nubile, dom. in Piacenza . . »	420 —
»	779768	Intestata come la precedente, dom. a Novara . . . . . . »	378 —
»	431111	Intestata come la precedente, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgosesia (Novara) . . . . »	35 —
Cons. 5 %	375015	Pasquino Fernanda fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Cressoni Ines, ved. di Pasquino Ferdinando, dom. a Milano . . . . »	905 —
3.50 %	677418	Tarabusi Rinaldo fu Giuseppe, dom. alle Grazie di Varignano (Genova) vincolata . . . . »	35 —
4.50 %	11316	Pubblica beneficenza di Mileto (Catanzaro) . . . . . . »	735 —
»	56501	Ospedale civile di Mileto (Catanzaro) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	3873 —
Cons. 5 %	213272	Savettiere Maria fu Girolamo, moglie di Maresca Michele fu Luigi, dom. in Napoli, vincolata . . . . »	1105 —
»	213273	Maresca Antonino di Michele, minore sotto la patria potestà del padre e sotto l'amministrazione della madre Savettiere Maria fu Girolamo, moglie di Maresca Michele, dom in Napoli. »	1200 —
»	213274	Maresca Bruno di Michele, minore, ecc., come la precedente . »	1200 —
»	30059 Polizza combattenti	Maiolini Francesco di Nazzareno, dom. in Roma . . . . »	20 —
»	24443 Polizza combattenti	Carrese Edoardo fu Luigi, dom. a Napoli . . . . »	20 —

Roma, 30 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1926, il signor avv. Cesare Rivolti fu Carlo, notaio residente ed esercente in Livorno, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 39.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Data della ricevuta: 21 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione della ricevuta: avv. Luigi Corcos di Carlo per conto di Fanucchi Teresa fu Alfredo vedova Bendinelli — Titoli del Debito pubblico al portatore: 6 — Ammontare della rendita: L. 340, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a professore non stabile per le cattedre di zootecnia ed ezoognosia e di industrie agrarie presso l'Istituto superiore agrario di Portici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi Istituti superiori agrari, fra gli istituti stessi;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo A, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alle cattedre seguenti nell'Istituto superiore agrario di Portici:

1° Zootecnia ed ezoognosia;
2° Industrie agrarie.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro 4 mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;
b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;
c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;
d) l'atto di nascita;
e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;
f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;
g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali comunque appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso a 24 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il decreto Ministeriale del 30 luglio 1925, col quale è stato bandito un concorso per esami a 24 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C), riservati a invalidi di guerra, nel ruolo del personale degli archivi notarili;
Visto il decreto Ministeriale del 28 settembre 1925, col quale sono stati prorogati i termini fissati per la presentazione delle domande e per l'inizio delle prove scritte del concorso stesso;
Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini suindicati;

Decreta:

Il termine già fissato e prorogato per la presentazione delle domande al concorso per esami a 24 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C), riservati a invalidi di guerra, nel ruolo del personale degli archivi notarili è ulteriormente prorogato al 20 marzo 1926. I capi degli archivi notarili distrettuali trasmetteranno il giorno susseguente al procuratore del Re le domande ricevute durante la nuova proroga del termine e al Ministero della giustizia l'elenco nominativo delle domande stesse o la corrispondente dichiarazione negativa.

La data delle prove scritte è rinviata ai giorni 7 e 8 maggio 1926.

Roma, addì 21 gennaio 1926.

Il Ministro: ROCCO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.